

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
La Tartaruga APS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile e del Dlgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: << La Tartaruga APS>> con sede in Monte Porzio Catone (RM) in via Costagrande n.38i.

Ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 117 del 2017, in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS,) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ente assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha la facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione ha per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da patologie diverse, con conseguenti difficoltà motorie e/o disabilità sensoriali e cognitive, con particolare riguardo ai minori con gravi patologie invalidanti, tutto questo attraverso: la creazione e gestione di spazi multisensoriali per stimolare il residuo sensoriale delle persone con disabilità gravi e pluriminorate; l'organizzazione di iniziative aggregative, ludiche e ricreative per migliorare la qualità della vita di persone con diverse disabilità motorie, sensoriali e cognitive, comprese attività in acqua riscaldata, in un ambiente accogliente e familiare; l'offerta di attività riabilitative personalizzate con personale qualificato, per stimolare capacità senso-motorie residue e favorire comportamenti adattivi positivi; la creazione di uno spazio di ritrovo per disabili e familiari, con gruppi di supporto per condividere esperienze e problematiche; la realizzazione di attività diurne dedicate a ragazzi con deficit psicosensoriali, con l'obiettivo di promuovere socializzazione, svago e benessere; la promozione di attività per bambini e ragazzi con patologie gravi, offrendo momenti di svago e socializzazione con i coetanei, spesso impossibili da vivere al di fuori di questi contesti; la realizzazione di progetti di sollievo e cohousing, orientati a promuovere percorsi di vita indipendente per persone con disabilità, assicurando loro supporto e un ambiente sicuro e inclusivo; la realizzazione di progetti di sensibilizzazione nelle scuole, formazione continua per collaboratori e personale, e promozione di partnership con scuole, università ed enti per sviluppare competenze nel settore; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli enti competenti sulle problematiche delle disabilità, tramite studi, indagini e collaborazione con enti e istituti italiani e internazionali.



Angela Tommasi
Mara Vitone Casadun
Monte Porzio Catone Signu

Le finalità che si propone -nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117 del 2017- sono:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione collabora attivamente con enti e persone che condividono questi obiettivi, perseguendo la realizzazione di attività e progetti che promuovano inclusione, crescita e benessere per le persone con disabilità.

L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto di quelle precedentemente elencate, secondo le modalità e i limiti previsti da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 e dall'art.13 comma 6 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone od enti si propongono finalità simili.

L'Associazione è regolata dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 3 - (Associati - Diritti e doveri)

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione, che si ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi dell'azione dei Soci e di quanti in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti, di professionisti e consulenti esterni.

Possono divenire soci sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividano le finalità e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione. Possono entrare a far parte della compagine sociale anche altri Enti del Terzo Settore nel rispetto dei limiti imposti dall'art.35 comma 3 del Dlgs 117/2017.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo decide alla prima convocazione valida successiva di almeno 8 (otto) giorni al pervenimento della domanda sull'ammissione dei nuovi Soci; in caso di mancato accoglimento il Consiglio non è tenuto a rendere nota la motivazione.

Al momento dell'ammissione, il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota sociale.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo il relativo atto;
- soci attivi: coloro che prestano la propria attività per l'Associazione previa dimostrazione di possesso di requisiti e qualifiche inerenti all'attività da svolgere che saranno valutati dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e difesa dei principi umanitari dell'associazione.



Due Torie Rita Sogge

Mona Vidone Calabrese

Angela Tanno

La nomina dei soci onorari è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La distinzione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e doveri verso l'associazione, essendo rigorosamente garantita l'uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Diritti e doveri degli Associati:

- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Frequentare la sede e partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale e in ragione delle disponibilità personali.
- Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente a titolo gratuito salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può partecipare alle assemblee anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione quali chiamate e video-chiamate e deleghe conferite ad altro associato.
- Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
- Denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Dlgs 117 del 2017.
- Il dovere di rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;
- Il dovere di versare la quota associativa nei termini e nelle modalità stabile annualmente dal Consiglio Direttivo.

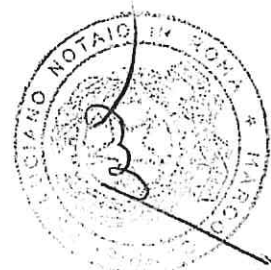
È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- morosità: il mancato pagamento della quota sociale entro la fine dell'anno solare (per anno solare si intende dal 1° gennaio fino al 31 dicembre, dello stesso anno); è tuttavia consentito il versamento della quota sociale entro e non oltre il 31 gennaio, successivo alla scadenza della quota stessa. In caso di morosità il socio sarà considerato decaduto a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo;
- espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque atti che danneggino l'associazione. Può essere escluso dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo il Socio che abbia svolto attività contraria alle finalità dell'Ente.

Gli Associati possono essere espulsi nel caso in cui:

- denigrino l'Associazione, i suoi organismi e gli associati;
- attentino in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e/o il normale svolgimento delle attività e/o azioni previste per il conseguimento dei fini statutari;
- si appropriino indebitamente di fondi associativi, atti, documenti, lavori, progetti, idee o quant'altro spetta all'Associazione;
- arrechino, in qualunque modo, danni morali e/o materiali all'Associazione, ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature e a quant'altro appartenga all'associazione e/o agli organismi convenzionati.



La esclusione/espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata a maggioranza dei membri del consiglio. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il recesso comunque manifestato ha effetto immediato.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 4 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci,
- b) Consiglio direttivo,
- c) Presidente,
- d) Collegio dei Revisori dei Conti (qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge).
- e) Il Comitato Tecnico Scientifico di Ricerca, eventualmente nominato.

Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti, ad eccezione dell'emolumento eventualmente deliberato dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo di controllo/Collegio dei Revisori dei Conti, nei limiti inderogabili di cui all'art. 39; art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997.

Per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 5 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di loro, nonché con l'affissione - nell'Albo dell'Associazione tenuto presso la sede sociale - dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

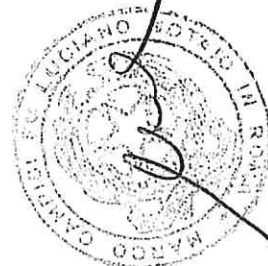
L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci o dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di controllo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 6 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Dlgs 117 del 2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e previsionale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;



- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio ai sensi dell'art.9 del Dlgs 117 del 2017, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto ad un voto personale, tutti i Soci in regola con i pagamenti. E' fatto divieto ai Soci di farsi rappresentare in Assemblea.

È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta del Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 8 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario sottoscritto dal presidente.

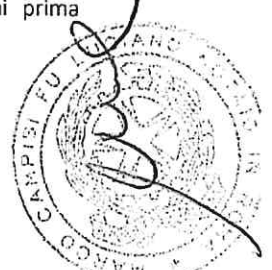
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 9 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i membri del Consiglio sono rieleggibili.

Ogni socio può presentare la propria candidatura al Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'assemblea generale dei soci.



Anna Maria Di Stefano
Anna Maria Colonna
Angela Tanno

Il Consiglio direttivo formato nei modi innanzi indicati, nella prima seduta successiva alla propria nomina, elegge il Presidente e il Vice Presidente i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con apposita delibera di cooptazione, approvata dall'Organo di controllo (se presente), purché la maggioranza dei membri del Consiglio sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

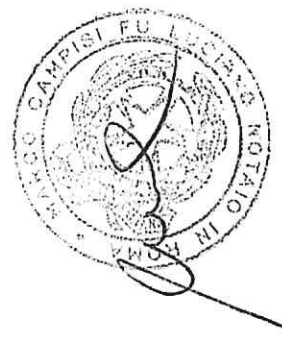
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Approva le variazioni al Bilancio.
- Predisporre la relazione di missione.
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Fissa l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica delle attività.
- Delibera sugli argomenti inerenti la vita dell'Ente, avendo come unico limite la volontà degli associati emersa dalle proposte approvate in assemblea.
- Delibera in merito alle questioni economiche e amministrative dell'Associazione.
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- Cura gli adempimenti connessi all'eventuale iscrizione al RUNTS.
- Autorizza il Presidente a stare in giudizio in caso di controversie che riguardano l'Ente.
- Predisporre tutti i regolamenti che ritiene opportuno emanare per disciplinare le varie forme di vita dell'Associazione, in particolare il regolamento applicativo dello Statuto.
- Affida incarichi particolari a collaboratori esterni che partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio stesso.

Si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio Direttivo di intervenire all'adunanza consigliare a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 7 del presente Statuto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.



ART. 10 - (Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice-Presidente ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dura in carica per 3 esercizi, così come il Consiglio Direttivo o eventuale revoca.

Può delegare particolari mansioni ai membri del Consiglio Direttivo o altri soci, in casi di particolare urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – (Collegio dei Revisori e Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del Dlgs 117 del 2017, i suoi compiti sono:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117 del 2017. I componenti dell'organo di controllo possono inoltre in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del Dlgs 117 del 2017.

L'Organo di controllo e quello di Revisione nel caso in cui non siano monocratici, sono composti da tre membri effettivi più due supplenti che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo di controllo e di revisione devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Delle riunioni dell'Organo di controllo e di revisione è redatto un verbale, sottoscritto dai suoi componenti.

Esso/i dura/no in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua/loro carica ed è/sono rieleggibile/i.



Due Note di Te Sgfr
Manc. Vittorio Carbone
Angela

ART. 12- (Comitato tecnico scientifico di ricerca)

L'associazione può eventualmente avvalersi di un Comitato tecnico scientifico di ricerca, composto da un minimo di tre membri e da un massimo di nove, italiani e stranieri. Per il compimento di specifiche valutazioni, il Comitato può essere integrato da altri esperti, da esso individuati, che forniscano un supporto straordinario una tantum.

Il Comitato è formato da personale qualificato (medici, assistenti sociali, tecnici) di chiara fama e di comprovata esperienza del comparto socio-sanitario, nominati dal Consiglio Direttivo.

Le norme di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'incarico è incompatibile con quello di componente di uno degli altri Organi dell'Associazione.

Il Comitato fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio Direttivo per l'individuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione, con pareri non obbligatori e non vincolanti, esclusivamente di natura tecnica e scientifica.

I membri del Comitato durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico Scientifico decide validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico ed al Coordinatore spetta esclusivamente il rimborso eventuale delle spese effettivamente sostenute per adempiere ad incarichi formalmente affidati loro dal Consiglio Direttivo e regolarmente svolti nell'interesse dell'Associazione, nei limiti di spesa specificamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 13- (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione, a norma dell'art. 38 del Dlgs 117/2017, sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici;
- contributi derivanti dall'organizzazione di eventi di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- entrate derivanti dall'esercizio marginale di attività commerciale, purché questa sia secondaria, strumentale e connessa all'attività istituzionale descritta all'art. 2 del presente statuto;
- contributi derivanti dalla partecipazione a bandi, gare e progetti dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni, Enti locali, nazionali ed esteri;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- dalle somme contenute nel "fondo di dotazione patrimoniale", eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio. Il Fondo di dotazione Patrimoniale è indisponibile; è costituito nella somma minima di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale verso i creditori dell'Associazione e verso i terzi in genere; detto fondo pertanto non è pertanto utilizzabile per far fronte ad oneri



Due Tre hite Sopra
Mona Vidua Lelbani
Arz de Fano

ART. 16 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere stampati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organi Sociali.

ART. 17 - (Lavoro dipendente)

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Angelo Tommaso
Vittorio De
Lucio Scaccia
Fabrizio
Giuseppe
Roberto
Edoardo
Giulio
Luigi
Roberto

[Faint signature]

[Signature]

Philippe

[Signature]



[Signature]
[Signature]



Anna Vidone Colonna, Dea Rita Sappi